

DIREZIONE

Decreto n. 392 del 12 Dicembre 2019

Dirigente: Simonetta Cannoni

Responsabile del procedimento: Simonetta Cannoni

Pubblicità/Pubblicazione: Atto non riservato.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi articolo 23 comma 1 lettera b Dlgs 33/2013

Ordinario

Immediatamente eseguibile

Allegati n: 1

Oggetto: Quantificazione in sede preventiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2019

MOVIMENTI CONTABILI

Voce di bilancio/Iniziativa		Tipo movimento	Importo
B9	Spese del personale	SPESA	€ 448.822,46

IL DIRETTORE

VISTA la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro”;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 187 del 28 novembre 2018 con il quale è stato assegnato alla sottoscritta l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI);

VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia ARTI n. 1 del 25 giugno 2018 con il quale si è provveduto all’inquadramento nei ruoli organici dell’Agenzia del personale individuato con la deliberazione GR n. 605/2018, con decorrenza dal 28 giugno 2018;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia ARTI n. 2 del 25 giugno 2018 con il quale è stato definito l’assetto organizzativo provvisorio della menzionata Agenzia;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia ARTI n. 37 dell’8 ottobre 2018 con il quale è stata approvata la dotazione organica e il piano dei fabbisogni del personale di ARTI ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia ARTI n. 117 del 18 dicembre 2018 “assetto organizzativo provvisorio ARTI – conferma incarichi dirigenziali”;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia ARTI n. 127 del 27 dicembre 2018 “assetto organizzativo ARTI – modifiche”;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia ARTI n. 26 del 01 febbraio 2019 “assetto organizzativo ARTI – modifiche”;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia ARTI n. 138 del 28 marzo 2019 “Proposta di dotazione organica e piano dei fabbisogni di personale per l’anno 2019 di ARTI ai sensi dell’articolo 21 quinquiesdecies, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32”;

VISTI gli artt. 26, 27, 28, 29 e 32 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 23.12.1999, che stabiliscono le norme per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente;

RILEVATO che alla data di adozione del presente atto non è stato ancora sottoscritto il CCNL del personale dirigente del comparto funzioni locali relativo al triennio 2016-2018;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che dispone in merito al completamento della transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre, n. 150;

VISTO il comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 secondo il quale il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego;

VISTI i commi 795 e 796 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che dispongono in merito alla successione delle regioni, o agenzie o enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e in merito al superamento del precariato;

VISTO il comma 798 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 secondo il quale le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi 793 e 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano i relativi oneri rivalendosi successivamente sulle regioni;

CONSIDERATO il comma 799 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 secondo il quale al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio;

VISTA la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 "Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro." e richiamati in particolare:

- l'art. 20 "Trasferimento del personale" con cui si stabilisce a decorrere dal 28 giugno 2018 il trasferimento all'Agenzia del personale a tempo indeterminato appartenente alla qualifica dirigenziale delle province e della città metropolitana risultante dall'elenco allegato alle convenzioni stipulate dalla Regione Toscana e gli enti medesimi ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 il cui rapporto di lavoro è in corso alla data del trasferimento ed il subentro nei contratti di lavoro a tempo determinato in essere del personale con qualifica dirigenziale risultante dalle medesime convenzioni.

- l'art. 21 “Determinazione dei fondi per il salario accessorio e per la retribuzione di posizione e di risultato” con cui si stabilisce che, in prima applicazione, per l'anno 2018, le risorse per il salario accessorio dei dipendenti dell'Agenzia, appartenenti alle categorie del comparto funzioni locali sono determinate, in analogia con i criteri di cui all'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, in un importo non superiore a quello ottenuto moltiplicando il valore medio individuale del trattamento economico accessorio, anno 2018, del personale regionale, per il numero di unità di personale delle categorie soggetto a trasferimento. A decorrere dal 2019, si procede con le stesse modalità, per il finanziamento della dotazione organica dell'Agenzia, come definita ai sensi dell'art. 32, comma 3, lettera a). Le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti sono determinate con le stesse modalità.
- l'Art. 22 “Disposizioni transitorie sul trattamento giuridico ed economico accessorio del personale trasferito” il quale al comma 3 stabilisce che fino alla conclusione delle procedure di attribuzione degli incarichi “ la retribuzione di cui all'articolo 27 del CCNL dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali 23 dicembre 1999 riconosciuta, alla data del trasferimento, dalle amministrazioni di provenienza al personale con qualifica dirigenziale trasferito, continua a essere corrisposta dall'Agenzia, nella misura comunicata dalle medesime amministrazioni di provenienza”.

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l'art. 23, il quale :

- al comma 2, prevede che “(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...);”;

- al comma 4 recita che “A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni

dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:

- fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n.296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;
- il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
- il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66;
- la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva”;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, art.1, comma 800, che prevede che:

“al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n.56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle Amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza, per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'art. 23 comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente procedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.”

VISTO il decreto Diretoriale n 386 del 28 Novembre 2019 "Individuazione livello di graduazione posizioni dirigenziali dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego.

VISTO il decreto legge 25.06.2008, n. 112 “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare l'art. 71 comma 1

le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

DATO ATTO che, sulla base delle risultanze - considerate al netto della riduzione ex Art.1. comma 3 – lett.e) del CCNL 12/02/2002 e delle decurtazioni applicate anche ai sensi dell'Art.23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 - del Decreto di Regione Toscana n. 11473 del 10/07/2019 di quantificazione, in sede consuntiva, del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana, anno 2018, con Decreto del Direttore dell'Agenzia regionale toscana per l'Impiego (ARTI) n. 381 del 21 Novembre 2019, si è provveduto, in applicazione dell'Art. 21, commi 1 e 2, della L.R. 28/2018, alla determinazione del valore medio della retribuzione di posizione e di risultato, anno 2018, della dirigenza di Regione Toscana anno 2018 ed alla conseguente quantificazione, moltiplicando tale valore medio individuale per il numero di unità di personale dirigente soggetto a trasferimento, delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2018, primo anno di applicazione, del personale dirigente dell'Agenzia regionale toscana per l'Impiego (ARTI) di nuova costituzione, così come risultante dalla seguente tabella 1:

Tabella 1

AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (ARTI) QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA - ANNO 2018 -				
REGIONE TOSCANA - QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA - ANNO 2018 -al netto delle decurtazioni applicate e della riduzione ex Art.1. comma 3 – lett.e) del CCNL 12/02/2002	PERSONALE DIRIGENTE DI REGIONE TOSCANA - ANNO 2018 - PIANTA ORGANICA	VALORE MEDIO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA DI REGIONE TOSCANA	PERSONALE DIRIGENTE SOGGETTO AL TRASFERIMENT O ALL'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO - ARTI - dalle Province e Città Metropolitana di Firenze al 28/6/2018	QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA - ANNO 2018 - AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (ARTI)
7.808.458	125	62.467,66	4	249.871

DATO ATTO, pertanto, che al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell'Agenzia regionale toscana per l'Impiego (ARTI) - Anno 2019 -

affluiscono le seguenti risorse, così come riepilogate nella successiva tabella 2 :

Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità

1) l'importo delle risorse stabili già determinato per l'anno 2018 per un ammontare pari ad € 249.871 così come determinato in Tabella 1;

2) l'incremento per un importo pari ad € 52.056 , in applicazione dell'Art. 21, commi 1 e 2, della L.R. 28/2018, per sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale dirigente derivanti dalla determinazione della dotazione organica avvenuta con Decreto Direttore dell'Agenzia regionale toscana per l'Impiego (ARTI) n. 37 del 8 Ottobre 2018, calcolato - in ragione della frazione di anno di copertura - moltiplicando il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale regionale pari ad € 62.467,66, così come determinato in Tabella 1, per n. 1 unità di personale dirigente corrispondenti alla porzione di dotazione organica coperta nell'anno 2019 da assunzioni, per il quale, stanti le previsioni di cui all'Art.11, comma 1 - lett. b), della Legge 11/02/2019 n.12 di conversione del D.L. 14/12/2018 n. 135, non opera il limite di cui all'Art.23, comma 2 , del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75;

Risorse Variabili

1) un importo pari ad € 37.319 corrispondente alle risorse residue non integralmente utilizzate nell'anno 2018;

Tabella 2

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA - ANNO 2019 - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) -	
Descrizione	IMPORTO
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	
1) Risorse stabili	€ 249.871
2) Incremento dotazione organica	€ 52.056
Totale Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
	€ 301.927
RISORSE VARIABILI	
3) Somme non utilizzate anno precedente	€ 37.319
Totale Risorse Variabili	
	€ 37.319
TOTALE	
	€ 339.246

DATO ATTO, inoltre, che le risorse di cui ai precedenti punti 2) e 3), come riportati in tabella 2, non concorrono ai fini dell'applicazione dell'Art. 23, comma 2 , del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 e che le risorse di cui al precedente punto 1), come riportato in tabella 2, sono calcolate in

applicazione dell'Art. 21, commi 1 e 2, della L.R. 28/2018 al netto delle decurtazioni di cui al medesimo Art.23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75;

RILEVATO che le somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell'Art. 71, comma 1, del Decreto Legge 112/2008 succitato saranno quantificate in sede consuntiva, allorché saranno noti i dati relativi alle assenze dell'Anno 2019, e che tali somme saranno rese indisponibili alla contrattazione;

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 82 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016” che all'art. 23 dispone che la riduzione di personale realizzata in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 2 comma 11 lett. a) del d.l. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del d.l. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 non produce effetti per l'anno 2015 sulla determinazione dell'ammontare delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai CCNL 01.04.1999 e 23.12.1999 da effettuarsi a consuntivo nell'anno 2016;

DATA informazione al Collegio dei revisori dei conti;

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

Per i motivi espressi in narrativa:

DECRETA

1. di determinare, in sede preventiva, la quantificazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) Anno 2019 come risulta dalla seguente tabella 3:

Tabella 3

**FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA
- ANNO 2019 - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) -**

Descrizione	IMPORTO
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	
1) Risorse stabili	€ 249.871
2) Incremento dotazione organica	€ 52.056
Totale Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 301.927
RISORSE VARIABILI	
3) Somme non utilizzate anno precedente	€ 37.319
Totale Risorse Variabili	€ 37.319
TOTALE	€ 339.246

2. di dare atto che la determinazione del fondo è operata in via preventiva e che pertanto essa potrà essere oggetto di aggiornamento in relazione a voci del fondo la cui quantificazione può avvenire compiutamente soltanto in fase di consuntivo;

3. di dare atto che alla quantificazione delle economie derivanti dall'applicazione dell'Art. 71, comma 1, del Decreto Legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 si procederà a consuntivo, rendendo tali somme indisponibili alla contrattazione;

4. di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 1) genera una spesa per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione pari a € 109.576,46 per un totale di € 448.822,46 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nell'allegato A – Prospetto di copertura finanziaria - del presente decreto, del quale esso costituisce parte integrante e sostanziale.

5. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 21 novies comma 8 e 9 della l.r. 32/2002;

6. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale di Agenzia Regionale Toscana per l'impiego ai sensi della normativa vigente.

IL DIRETTORE
DR.SSA SIMONETTA CANNONI